REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti Locali"
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827
Via Trinacria, 34/36 – 90144 Palermo
Tel. 091.7074436
dg.autonomielocali@regione.sicilia.it

Palermo 17/06/2022

Prot. n. 10253

CIRCOLARE n. 28 del 17 GIU 2022

OGGETTO: aumento indennità amministratori locali – commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane

Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani

e, p.c. ***Al Presidente***
dell'A.N.C.I. Sicilia
PALERMO

Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
PALERMO

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'Assemblea Regionale Siciliana, con l'articolo 13, comma 51, della l.r. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Secondo il comma 583 sopracitato, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, a decorrere dal 2024, è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

In sede di prima applicazione, così come disciplinato dal successivo comma 584, le indennità in questione sono adeguate al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023, se pur gli enti hanno facoltà, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, di corrispondere le misure integrali già dal 2022.

Conseguentemente, a norma del comma 585, *le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

La norma, pur non incidendo direttamente nell'importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, ridetermina comunque il tetto massimo previsto dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 5 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22.

L'Assessore
M. Zambuto